

D.L. 34 / 2020 – “DECRETO RILANCIO”

Art.24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

L'art.24 del D.L. cosiddetto “Decreto Rilancio”, ha previsto l'esclusione dal versamento del saldo IRAP per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019 e della prima rata d'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari).

Rimane fermo l'obbligo di versamento dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019.

SOGGETTI ESCLUSI

Per espressa previsione normativa sono esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:

- Intermediari finanziari;
- Società di partecipazione finanziaria e non finanziaria;
- Imprese di assicurazione;
- Amministrazioni Pubbliche.

AMBITO OGGETTIVO

Per quanto riguarda il versamento del saldo IRAP per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019, l'esclusione si riferisce all'ammontare che dovesse eventualmente residuare dopo aver scomputato dal complessivo debito 2019 gli acconti versati.

Per espressa previsione normativa rimangono dovuti gli acconti riferiti al periodo di imposta 2019: perciò qualora il contribuente non avesse versato gli acconti nella misura normativamente prevista, dovrà sanare l'omesso versamento mediante ravvedimento operoso e potrà evitare il versamento dell'eventuale saldo residuo.

Per quanto riguarda la prima rata di acconto dovuta per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019, l'ammontare escluso dal versamento ammonterà a:

- 40% dell'aconto complessivamente dovuto (soggetti NON ISA);
- 50% dell'aconto complessivamente dovuto (soggetti ISA).

PROFILO CONTABILI

L'esclusione dal versamento del saldo dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019, può comportare la necessità di apportare delle rettifiche alle scritture contabili di fine anno.

Nel caso di soggetti che hanno approvato il bilancio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la previsione del presente articolo non avrà alcun riflesso nel bilancio approvato, ma nel 2020 dovranno rilevare una sopravvenienza attiva pari all'importo del saldo IRAP non dovuto (da riclassificare nella voce “E20 - Imposte”, in ossequio a quanto previsto dall'OIC 12).

Per i soggetti che, invece, approvano il bilancio nei 180 giorni si può sostenere l'iscrizione in bilancio di un minor carico fiscale IRAP che consideri già l'eventuale minor importo dovuto (in quanto, altrimenti, si stanzierebbe un

onere superiore a quello effettivamente dovuto); in una tale ipotesi, nel corso del 2020 non si dovrà rilevare alcuna sopravvenienza attiva poiché il corretto carico fiscale è già stato considerato nel bilancio 2019.